

Proposta di disegno di Legge Regionale
“ **Ordinamento della Polizia Locale in Puglia** “
Cons. Reg. dott. Antonio BUCCOLIERO

Articolo 1
(Finalità)

1. La presente legge mira a disciplinare l'attività di Polizia Locale nell'ambito della Regione Puglia, in armonia con i principi dell'ordinamento generale, con la finalità primaria di garantire la sicurezza pubblica, la sicurezza urbana integrata, di far rispettare le leggi ed i regolamenti, di tutelare la proprietà privata, di garantire la pacifica convivenza delle popolazioni del territorio di appartenenza, di tutelare l'ambiente ed il territorio da ogni forma di abusivismo edile e di impegnarsi nella lotta contro la criminalità comune ed organizzata in totale simbiosi operativa con tutti gli Organi di Polizia dello Stato. L'attività di Polizia Locale si esplica con l'ausilio degli organi cui all'art.6 della presente legge.
2. L'impianto legislativo si fonda sul principio di sussidiarietà sancito dall'art.118 della Costituzione.
3. L'ente Regione costituisce il massimo Organo politico e di indirizzo politico amministrativo per lo svolgimento dell'attività di Polizia Locale. Gli organi di cui all'art.6 della presente legge costituiscono l'organo tecnico dotato di potestà amministrativa con il quale perseguire dette finalità.
4. La presente legge, disciplina, altresì, norme sull'organizzazione della Polizia Locale su tutto il territorio di competenza della Regione Puglia, al fine esclusivo di migliorarne l'efficacia e l'efficienza operativa nonché l'economicità.

Articolo 2
(Funzioni della Regione)

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di Polizia Locale e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, provvede a:
 - a) fissare i criteri generali per l'istituzione ed il funzionamento dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale;
 - b) coordinarne l'organizzazione e le attività, adottando appositi atti di indirizzo e stabilendo gli standards organizzativi;
 - c) determinarne le caratteristiche delle uniformi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione, nonché dei segni distintivi accessori e delle onorificenze;
 - d) definire forme di collaborazione e di coordinamento tra le Polizie Locali della Regione, predisponendo idonei servizi informativi unificati su base regionale;

- e) determinare criteri e prevedere incentivi per la gestione in forma associata dei Corpi e Servizi di Polizia Locale;
 - f) migliorare la qualità della vita nei piccoli e nei grandi centri, attraverso l'incremento del livello di sicurezza urbana integrata;
 - g) promuovere la realizzazione di un sistema permanente di formazione e di aggiornamento per il personale addetto alla Polizia Locale;
 - h) promuovere accordi ed intese con gli Organi dello Stato e con gli Enti Locali, al fine di favorire la collaborazione istituzionale a livello locale per la realizzazione di interventi in materia di sicurezza integrata territoriale, nell'ambito delle rispettive competenze;
 - i) programmare attività di ricerca e di documentazione, finanziando interventi diretti a migliorare e potenziare i servizi per assicurare un più efficace controllo del territorio;
 - j) sostenere gli Enti Locali territoriali, in forma singola o associata, nella progettazione tecnica in materia di Polizia Locale, anche in riferimento alle politiche dell'Unione Europea;
 - k) monitorare in modo sistematico l'espletamento delle funzioni di Polizia Locale su base regionale.
2. La Regione, nel rispetto delle forme di coordinamento previste dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione promuove intese con gli organi dello Stato e con gli Enti Locali territoriali, al fine di favorire forme di collaborazione istituzionale dirette, in particolare:
- a) allo scambio informativo e alla realizzazione di sistemi informativi integrati sugli andamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni di illegalità e degli illeciti rilevati sul territorio;
 - b) al coordinamento delle attività di polizia locale, su base regionale.
3. Nell'ambito degli atti di collaborazione istituzionale di cui al comma 1, la Regione promuove, inoltre, mediante la stipula di apposite intese con le Province, la collaborazione tra le Polizie Locali dei Comuni, singoli o associati, al fine di realizzare, con le modalità concordate tra le Province ed i Comuni interessati, un esercizio integrato delle funzioni di Polizia Locale.
4. Nell'ambito dei programmi regionali di edilizia residenziale pubblica è riservata una quota di alloggi agli appartenenti alla Polizia Locale della Regione Puglia.
5. La Regione Puglia, nell'ambito delle attività di recupero della dimensione umana dei lavoratori, avvalendosi delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, attiva il monitoraggio e la valutazione delle patologie professionali connesse allo svolgimento delle funzioni e dei compiti di Polizia Locale.

Articolo 3 (Funzioni della Provincia)

1. Per l'esercizio delle proprie competenze istituzionali, la Provincia istituisce il Corpo di Polizia Provinciale, con particolari competenze in attività venatoria, di tutela dell'ambiente e del territorio, concorrendo alla promozione, concertazione e gestione di progetti finalizzati alla collaborazione del Corpo nelle attività di controllo del territorio, specialmente sulle strade provinciali.
2. Ferma restando l'autonomia organizzativa ed operativa del Comandante, lo stesso è responsabile verso il Presidente della Provincia e/o l'Assessore delegato esclusivamente dell'impiego tecnico-operativo e della disciplina degli addetti al Corpo.

Articolo 4 (Funzioni del Comune)

1. Il Comune, concorre alla definizione di un sistema integrato di politiche sociali e di sicurezza attraverso:
 - a) un percorso didattico integrato tra operatori qualificati degli Enti Locali, con il concorso di altri enti e/o associazioni presenti sul territorio, finalizzato a nuove modalità di intervento nelle periferie e nelle città;
 - b) l'orientamento delle politiche sociali in favore di soggetti a rischio di devianza, anche all'interno di un programma più vasto di politiche di sicurezza urbana;
 - c) azioni mirate a ridurre atti d'inciviltà.
2. Ferme restando l'autonomia organizzativa ed operativa del Comandante o del Responsabile del Servizio, gli stessi sono responsabili esclusivamente verso il Sindaco e/o l'Assessore delegato dell'impiego e della disciplina degli addetti al Corpo o Servizio di Polizia Locale.

Articolo 5 (Funzioni e compiti dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale)

1. Ferma restando la competenza dello Stato in materia di ordine pubblico, le funzioni ed i compiti della Polizia Locale comprendono l'insieme delle attività dirette a tutelare l'ordinata e civile convivenza a livello locale attraverso la prevenzione e la repressione dei comportamenti che violano le leggi o i regolamenti e, in particolare:
 - a) le funzioni di polizia amministrativa locale, come definite dall'art. 159, comma 1, D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I, legge 15 marzo 1997, n. 59), sono esercitate dall'insieme coordinato delle strutture di Polizia Locale operanti nel territorio della Regione;

- b) la prevenzione e la repressione delle infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze;
 - c) lo svolgimento di incarichi di informazione, di accertamento e di rilevazione esclusivamente connessi ai compiti istituzionali;
 - d) la vigilanza sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
 - e) la prestazione dei servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento delle attività e dei compiti istituzionali degli Enti di appartenenza;
 - f) la prestazione di soccorso in occasione di pubbliche calamità e disastri in collegamento con altri servizi operanti nel settore della Protezione Civile;
 - g) la polizia tributaria, con riferimento alle attività ispettive e di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai tributi locali e a quelle di cui all'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e successive modifiche;
 - h) i trattamenti sanitari obbligatori, limitatamente al servizio di scorta del personale sanitario competente alla sua esecuzione.
2. Il personale addetto alla Polizia Locale, svolge, altresì, secondo quanto disposto dalla legge quadro nazionale che disciplina la Polizia Locale:
- a) funzioni di Polizia Giudiziaria " in toto " previste e disciplinate dal vigente Codice di Procedura Penale e sue successive modificazioni et integrazioni, rivestendo a tal fine la qualità di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale e sue successive modificazioni et integrazioni;
 - b) funzioni di Polizia Stradale, ex art. 12, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione) e sue successive modifiche et integrazioni;
 - c) funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza ai sensi della legge quadro nazionale sulla Polizia Locale.
3. Gli addetti alla Polizia Locale non possono essere destinati a svolgere funzioni e compiti diversi da quelli previsti dal presente articolo.
4. Gli addetti alla Polizia Locale (Agenti e/o Ufficiali di P.G.) nell'espletamento delle funzioni e dei compiti di Polizia Giudiziaria, dipendono direttamente ed unicamente dalla competente Autorità Giudiziaria.
5. Gli appartenenti ai Corpi ed ai Servizi di Polizia Locale portano, senza licenza, ed anche fuori dell'orario di servizio, le armi in dotazione, in conformità alla normativa vigente in materia.

Articolo 6

(Istituzione ed organizzazione dei Corpi e/o Servizi di Polizia Locale)

1. Le funzioni di Polizia Locale e le funzioni di Polizia Amministrativa locale sono esercitate dagli Enti Locali attraverso i rispettivi Corpi e/o Servizi, istituiti in forma singola o associata, in maniera tale da garantire l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa.
2. L'organizzazione e il funzionamento dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale sono disciplinati nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) previsione di almeno una unità operativa per ogni settecento abitanti o frazione superiore a quattrocento abitanti, ovvero di almeno una unità per ogni cinquecento abitanti per i comuni capoluogo di provincia o a vocazione turistica;
 - b) il Corpo di Polizia Locale non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né può essere posto alle dipendenze del dirigente e/o responsabile di diverso settore amministrativo dell'Ente Locale di appartenenza;
 - c) l'accesso alla funzione di Comandante di Polizia Locale, sia dirigente che funzionario, del Corpo o Servizio avviene tramite concorso pubblico per titoli ed esami, oppure per mobilità, da effettuarsi esclusivamente, nell'ambito dell'area di Vigilanza – Polizia Locale;
 - d) il conferimento temporaneo o ad interim del Comando dei Corpi o della responsabilità dei Servizi, nelle more delle procedure di cui alla lettera b) e c), può avvenire soltanto nei confronti di dirigenti o funzionari provenienti dall'area di Vigilanza – Polizia Locale;
 - e) tra il Sindaco e/o il Presidente della Provincia ed il Comandante di Polizia Locale, figura apicale dell'Ente Locale, non può interporci alcuna figura dirigenziale di raccordo;
 - f) svolgimento delle attività esterne, di norma, in uniforme salvo i casi di espressa autorizzazione all'utilizzazione dell'abito civile da parte del Comandante di P.L.;
 - g) individuazione di attività, diverse da quelle ordinarie previste dalla presente legge regionale, solo su espressa autorizzazione del Comandante o previo atto di indirizzo del Capo dell'Amministrazione (Sindaco o Presidente della Provincia) o della rispettiva Giunta (comunale o provinciale). Sono comunque consentite le seguenti attività esterne:
 - I. missioni esterne ai fini di protezione civile, collegamento e di rappresentanza nonché di indagini di Polizia Giudiziaria delegate dall'Autorità Giudiziaria (in conformità a quanto disciplinato dal vigente Codice Penale e di Procedura Penale e sue successive modificazioni et integrazioni);
 - II. operazioni esterne di Polizia in casi di necessità dovuti alla flagranza di qualsiasi illecito commesso nel territorio di competenza;

- III. impiego del personale per rinforzare altri Corpi o Servizi in relazione a particolari occasioni o per la realizzazione d'interventi congiunti;
 - h) idoneo svolgimento delle attività di Polizia Locale in tutti i giorni dell'anno per ventiquattro ore, in relazione ai Corpi di Polizia Locale delle province e dei comuni capoluogo di provincia e per dodici ore in relazione agli altri Corpi o Servizi;
 - i) allocazione del Corpo o Servizio in locali di proprietà dell'Ente Locale idonei " in toto " sotto il profilo della sicurezza, della tutela della salute e del decoro professionale del dipendente pubblico.
3. Nel caso di gestione associata dei Servizi e dei Corpi di polizia locale, gli Enti Locali adottano un regolamento che ne specifica le modalità di svolgimento nel territorio di competenza, con particolare riguardo all'organo istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e controllo di cui all'art. 9.

Articolo 7 (Direzione e controllo)

1. Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni attinenti alla gestione tecnico-operativa, al Sindaco, al Presidente della Provincia ovvero all'Organo individuato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, nel caso di gestione associata del Corpo o del Servizio di polizia locale, compete il potere di impartire gli indirizzi al Comandante del Corpo o al Responsabile del Servizio ed il controllo sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti di Polizia Locale per l'efficace raggiungimento degli obiettivi assegnati.
2. Il Comandante del Corpo e il Responsabile del Servizio, ferme restando la loro autonomia organizzativa ed operativa, sono responsabili esclusivamente verso il Presidente della Provincia, il Sindaco o l'Organo individuato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della gestione delle risorse assegnate, dell'impiego tecnico – operativo e della disciplina degli addetti alla Polizia Locale.

Articolo 8 (Personale dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale)

1. La classificazione degli addetti alla Polizia Locale e le prestazioni degli stessi con riferimento alle singole figure professionali è disposta dagli Enti Locali in relazione alla dimensione del servizio ed alle reali esigenze operative degli stessi, nel rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L. e dal comma 2 del presente articolo.
2. L'Ordinamento della Polizia Locale prevede le seguenti figure professionali:
 - a) Istruttori di Polizia Locale (categoria "C");

- b) Istruttori di Polizia Locale addetti al coordinamento (categoria "C")
 - c) Istruttori Direttivi e/o Funzionari (categoria "D");
 - d) Dirigenti.
3. Il Comandante del Corpo o Servizio di Polizia Locale riveste, obbligatoriamente, la qualifica apicale prevista per il personale dell'Ente di appartenenza.
 4. I concorsi e le selezioni relativi all'accesso alle figure professionali del personale di Polizia Locale e le progressioni di carriera sono disciplinate con i rispettivi regolamenti degli Enti di appartenenza, nel rispetto della normativa statale vigente e delle norme contenute nella presente legge e nell'emanando Regolamento regionale di esecuzione.
 5. La partecipazione ai concorsi è subordinata al possesso di requisiti di idoneità psico-fisica secondo parametri stabiliti dal Regolamento regionale di cui al punto 4 e dagli altri requisiti previsti dalla legge quadro nazionale sulla Polizia Locale.

Articolo 9

(Strumenti operativi e di autotutela, veicoli di servizio e uniformi)

1. Gli addetti alla Polizia Locale, che rivestono la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, oltre alle armi per la difesa personale, possono essere dotati di dispositivi di tutela dell'incolumità personale, quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e il bastone estensibile.
2. Ferma restando l'autonomia regolamentare degli enti, con il Regolamento regionale saranno determinati:
 - a) le caratteristiche di ulteriori strumenti di autotutela;
 - b) i criteri per l'assegnazione, la custodia, l'uso e l'addestramento agli stessi;
 - c) le tipologie dei veicoli e degli strumenti operativi, nonché le caratteristiche tecniche ed esteriori, in modo da garantirne l'assoluta uniformità sull'intero territorio della Regione Puglia;
 - d) le caratteristiche e i modelli delle uniformi con i relativi elementi identificativi dell'addetto, dell'Ente di appartenenza, nonché dello stemma della Regione Puglia;
 - e) i simboli distintivi di grado e le tessere di riconoscimento personale da attribuire in relazione alla figura professionale e alle funzioni conferite;
 - f) le modalità di organizzazione dei corsi di addestramento, con frequenza periodica obbligatoria per il personale di Polizia Locale dotato di armi da sparo, ovvero dei corsi di difesa personale;
 - g) i criteri per l'adozione di una modulistica uniforme a livello regionale.

Articolo 10 (Interventi finanziati dalla Regione Puglia)

1. Al fine di assicurare un adeguato controllo del territorio mediante un più efficace svolgimento delle funzioni di Polizia Locale, la Regione Puglia:
 - a) concede agli Enti Locali un contributo sulla spesa di acquisto di attrezzature necessarie per il potenziamento delle polizie locali, secondo modalità e criteri stabiliti dalla Regione;
 - b) promuove interventi diretti, in particolare alla costituzione e al miglioramento delle sale operative e al collegamento tra le stesse.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), la Regione adotta un programma triennale d'interventi, che individui in particolare:
 - a) la tipologia degli interventi stessi, prevedendo, di norma, un co-finanziamento;
 - b) gli indirizzi e le direttive, nonché il termine per la presentazione, per la predisposizione, da parte degli enti locali, dei progetti d'intervento;
 - c) i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti, della verifica dell'attuazione dei progetti finanziati, nonché della revoca dei finanziamenti erogati in caso di mancata attuazione del progetto o di mancato rispetto della normativa regionale in materia di Polizia Locale da parte degli enti locali.
3. Ai fini dell'attuazione del programma regionale, gli Enti Locali presentano appositi progetti d'intervento alla struttura regionale di cui all'articolo 12, la quale provvede alla verifica della compatibilità con il programma regionale, formulando eventualmente osservazioni o proposte di modifica. I progetti sono finalizzati al potenziamento delle strutture operative e al miglioramento del servizio.
4. Il programma è adottato dalla Regione Puglia, sentita la Commissione Tecnica – Consultiva di cui all'art. 13, entro il 31 dicembre antecedente il triennio cui si riferisce ed è aggiornato annualmente in relazione alle disponibilità di bilancio.

Articolo 11 (Promozione della gestione associata)

1. La Regione promuove la gestione associata del servizio di Polizia Locale, compresa la possibilità di consociarsi per l'istituzione di Nuclei Specialistici Intercomunali, per garantire uno svolgimento omogeneo e coordinato delle relative funzioni su tutto il territorio regionale. A tal fine, la Regione stabilisce:
 - a) criteri per la gestione in forma associata dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale tra i Comuni;
 - b) gli incentivi, i criteri, le misure e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore delle gestioni in forma associata dei Corpi

e dei Servizi di Polizia Locale, nonché i criteri per la verifica dell'utilizzazione dei finanziamenti per le finalità di cui al presente articolo e per l'eventuale revoca degli stessi.

2. Gli addetti alla Polizia Locale dei singoli enti che aderiscono al Servizio associato, svolgono lo stesso nell'intero ambito territoriale derivante dall'Unione, con le modalità tutte previste dall'accordo intercorso tra gli enti aderenti, nel rispetto delle norme associative e di cooperazione dettate dal Capo V del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 12 (Struttura regionale per il coordinamento di funzioni e compiti di Polizia Locale)

1. E' istituita, ai sensi della normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale, la struttura regionale competente per il coordinamento delle funzioni e dei compiti dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale.
2. La struttura regionale, nel rispetto degli indirizzi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 13 in particolare, ha il compito di:
 - a) monitorare sistematicamente l'esercizio delle funzioni e dei compiti di Polizia Locale in relazione alle esigenze del territorio, effettuando e diffondendo la raccolta dei relativi dati, attraverso una comunicazione interorganizzativa e circolare;
 - b) elaborare il programma regionale e le deliberazioni di cui agli articoli 10 e 11, verificandone l'attuazione;
 - c) fornire assistenza e supporto tecnico agli enti locali al fine di suggerire utili valutazioni ed univoche interpretazioni in materia di Polizia Locale;
 - d) prestare assistenza alla Commissione tecnico-consultiva per la Polizia Locale, di cui all'articolo 14.
3. La struttura regionale, provvede, altresì, alla realizzazione e gestione:
 - a) della banca dati regionale di Polizia Locale, al fine di favorire lo scambio di informazioni operative tra la Regione e gli Enti Locali e l'integrazione con le altre banche dati che si occupano della sicurezza integrata;
 - b) dell'istituzione e dell'aggiornamento dell'elenco dei Comandanti di Polizia Locale;
 - c) del numero telefonico unico regionale di Polizia Locale, con il compito di dare immediato riscontro alle esigenze dei cittadini.
4. La struttura regionale può avvalersi di personale comandato appartenente alla Polizia Locale, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa regionale vigente in materia di comando.

Articolo 13

(Commissione tecnico-consultiva per la Polizia Locale)

1. La Commissione tecnica regionale, istituita per la polizia municipale con L.R. 24 gennaio 1989, n. 2, aperta alle innovazioni di rilievo qualitativo, allo studio e alla ricerca quale centro di propulsione organizzativo e culturale di respiro europeo e mediterraneo, è così composta:
 - a) dall'Assessore regionale competente in materia di polizia Locale, che la presiede;
 - b) dal Dirigente della struttura regionale di cui all'articolo 12;
 - c) da due Comandanti dei Corpi di Polizia Provinciale e tre Comandanti di Polizia Locale in rappresentanza dei comuni non capoluogo, designati dalla conferenza regioni/autonomie locali;
 - d) dai Comandanti dei Corpi di Polizia Locale dei comuni capoluogo di provincia;
 - e) dal Funzionario del Settore Enti Locali, responsabile della Polizia Locale della Regione Puglia, con funzioni di Segretario verbalizzante.
2. La Commissione si insedia entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è legalmente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, anche in carenza delle nomine di cui alla precedente lett. c).
3. La Commissione fornisce supporto alla Regione, formulando proposte di approfondimento, di informazione tecnico-giuridica e prestando consulenza in ordine agli atti relativi all'attività formativa di cui agli articoli 14 e 15;
4. Ai componenti la Commissione non spetta alcuna indennità di carica. Agli stessi verrà riconosciuta l'indennità di missione prevista dalla normativa vigente.

Articolo 14

(Scuola Regionale di Polizia Locale)

1. La Regione Puglia promuove la realizzazione di un sistema permanente di formazione per l'accesso ai ruoli di Polizia Locale, nonché per la qualificazione e l'aggiornamento professionale di tutti gli addetti.

A tal fine è istituita la Scuola Regionale di Polizia Locale, articolata su base provinciale.
2. La Scuola può essere costituita su base interregionale, previo accordo di programma tra le Regioni interessate.
3. Con apposito Regolamento, su proposta della Commissione tecnico-consultiva, sono stabiliti i criteri per l'organizzazione e il funzionamento della Scuola nonché la disciplina dei corsi di formazione:
 - a. per l'accesso ai ruoli di Polizia Locale;
 - b. per i neo assunti nei ruoli della Polizia Locale;
 - c. per l'aggiornamento del personale di Polizia Locale.

Articolo 15
(Istituzione della “Giornata della memoria” della Polizia Locale)

1. La Regione celebra annualmente il 12 Settembre la “Giornata della memoria” della Polizia Locale, in collaborazione con le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni Professionali di Polizia Locale, ANCI – UPI ed UNCEM.
2. In tale Giornata sono realizzate iniziative, individuate con Deliberazione della Giunta Regionale, con le quali si celebrano l’anniversario dell’eccidio di “ 10 Vigili Urbani “ avvenuto nell’anno 1943 a Barletta, per mano della ferocia nazista e si commemorano gli altri eventi rilevanti che hanno interessato i Corpi di Polizia Locale.
3. Durante tale Cerimonia il Presidente della Regione Puglia conferisce, altresì, riconoscimenti – benemeritenze ed attestati di lodevole servizio reso dagli appartenenti ai Corpi di Polizia Locale della Regione Puglia che si siano distinti per abnegazione, azioni e condotte meritevoli.

Articolo 16
(Disposizioni finanziarie)

Gli oneri finanziari a carico del bilancio regionale, conseguenti alla esecuzione della presente legge, graveranno sui capitoli del bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2008, come segue:

---la spesa prevista all’articolo 10, lett. a) viene quantificata in € 700.000,00 e grava sul capitolo 1010030 del bilancio 2008 –U.P.B. 4.1.1.- risorse autonome per spese una tantum in conto capitale per investimenti – “Contributi per il potenziamento delle strutture di polizia urbana “con dotazione originaria di € 200.000,00 ed integrativa di ulteriori € 500.000,00 prelevati, in termini di competenza e cassa, dal capitolo 511020 del bilancio di previsione 2008 – U.P.B. 6.1.1. –risorse autonome per spese una tantum in conto capitale per investimenti – “Esecuzione d’ufficio di opere di demolizione “, che presenta la necessaria disponibilità;

---la spesa prevista all’articolo 10, lett. b) viene quantificata in € 500.000,00 e grava sul capitolo di nuova istituzione “Contributi a titolo di cofinanziamento regionale per lavori di costituzione e miglioramento delle sale operative del servizio di polizia locale regionale--1° programma triennale di interventi “-risorse autonome per spese una tantum in conto capitale per investimenti – U.P.B. 4.1.1. –dotato di € 500.000,00 a seguito di prelievo, in termini di competenza e cassa, di pari importo dal capitolo 511010 del bilancio di previsione 2008 –U.P.B. 6.1.1.—risorse autonome per spese una tantum in conto capitale per investimenti – “Interventi di ripristino di opere pubbliche danneggiate da calamità naturali “, che presenta la necessaria disponibilità;

---la spesa prevista all’articolo 12 viene quantificata in € 300.000,00 e grava su capitolo di nuova istituzione “ Coordinamento di funzioni e compiti di Polizia Locale”-risorse autonome per spese correnti operative –

U.P.B. 4.1.1.-- dotato di € 300.000,00 a seguito di prelievo,in termini di competenza e cassa,di pari importo dal capitolo 1095301 –U.P.B. 5.1.4.-- risorse autonome per spese correnti operative -- “Quota regionale per l'organizzazione del sistema dei servizi per l'impiego “-residui di stanziamento 2006,disponibile;

---la spesa prevista all'articolo 13,comma 4,sarà corrisposta ,ai sensi degli articolo 2,lett. s)e 13,lett.c)della legge regionale n. 2 del 25 gennaio 1977 e successive modificazioni ed integrazioni”Disciplina dei servizi del Settore Provveditorato-Economato”-a gravare sui fondi periodicamente messi a disposizione dei Servizi Economato e Cassa Provinciali, di cui all'articolo 12\ter della stessa legge regionale n. 2\77;

---la spesa prevista all'articolo 14 viene quantificata in € 700.000,00 e grava su capitolo di nuova istituzione “Finanziamento Corsi di formazione Scuola Regionale di Polizia Locale --l.r. n.... del.....” –risorse autonome per spese correnti operative –U.P.B. 5.2.1.- dotato di € 700.000,00 a seguito di prelievo,in termini di competenza e cassa, di pari importo dal capitolo 1095301- U.P.B. 5.1.4. –

risorse autonome per spese correnti operative --“Quota regionale per l'organizzazione del sistema dei servizi per l'impiego “ residui di stanziamento 2006, disponibile.

Gli oneri gravanti sugli esercizi finanziari successivi al 2008 troveranno previsione in sede di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Articolo 17 (Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, la Giunta Regionale adotta:
 - a) le deliberazioni di cui agli articoli 10 comma 1, lettera a), e 11, comma 1, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
 - b) il programma di cui all'articolo 10, comma 2, entro sei mesi dalla nomina della Commissione, ai sensi del comma 4.
2. Fino all'adozione degli atti di cui al comma 1, i contributi regionali destinati alla Polizia Locale sono concessi ai sensi della normativa previgente.
3. La Regione Puglia adotta il regolamento di cui all'articolo 9 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli Enti Locali sono tenuti ad applicare le norme contenute nella presente legge e nei Regolamenti attuativi, senza necessità di adeguare i rispettivi regolamenti di Polizia Locale, ove esistenti

Inserire qui il testo della proposta

<p>CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA Trasmesso alla <u>II</u> Commissione Consiliare il <u>30/07/2008</u> .</p>
